

N. 00058/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00027/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 27 del 2011, proposto da:  
Consorzio Stabile Gecoal S.C.R.L., rappresentato e difeso dagli avv.  
Giovanni Borney, Donatella Finiguerra, Matteo Gabriele Pasotto, con  
domicilio eletto presso Valle D'Aosta Segreteria T.A.R. in Aosta, piazza  
Accademia S. Anselmo, 2;

***contro***

Regione Valle D'Aosta, rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Maria  
Saracco, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Regione Autonoma  
Valle D'Aosta in Aosta, piazza Deffeyes 1;

***per l'annullamento***

- del bando e del disciplinare di gara per "Progettazione esecutiva e  
esecuzione lavori di realizzazione delle opere di protezione dalle valanghe  
dei bacini valanghivi denominati comunemente della Valnera - 1° lotto -  
Valanga Valdonier in comune di Gressoney Saint Jean", in relazione ai

punti III.3 lett. B) e IV.5 lett. B) ove vengono prescritte le modalità alternative di dimostrazione del possesso del requisito del sistema di qualità aziendale;

- del verbale di gara del 28 marzo 2011, allo stato non conosciuto nei suoi contenuti;

- della comunicazione della Regione Valle d'Aosta, prot. 7622/OP del 29 marzo 2011 con cui è stata disposta e comunicata al Consorzio Stabile Gecoal S.c.r.l. l'esclusione dalla gara per l'affidamento di lavori di realizzazione delle opere di protezione dalle valanghe dei bacini valanghivi denominati comunemente della Valnera - 1° lotto - Valanga Valdonier in comune di Gressoney Saint Jean;

- della comunicazione prot. 90/80/op del 18 aprile 2011 con la quale la Regione Valle d'Aosta conferma le decisioni del seggio di gara;

- nonché, ove occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso anche se allo stato non conosciuto

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Valle D'Aosta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2011 la dott.ssa. Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. Con atto notificato in data 28 aprile 2011 e depositato il successivo 4 maggio il Consorzio Stabile Gecoal S.C.R.L. ha impugnato gli atti in epigrafe indicati e segnatamente la comunicazione della Regione Valle d'Aosta, prot. 7622/OP del 29 marzo 2011 con cui è stata disposta e comunicata al medesimo Consorzio Stabile Gecoal S.c.r.l. l'esclusione dalla gara per l'affidamento di lavori di realizzazione delle opere di protezione dalle valanghe dei bacini valanghivi denominati comunemente della Valnera - 1° lotto - Valanga Valdonier in comune di Gressoney Saint Jean (esclusione poi confermata, a seguito dell'invio da parte della ricorrente della comunicazione ai sensi dell'art. 243 bis dlgs. 163/06, dalla comunicazione prot. 90/80/op del 18 aprile 2011 del pari oggetto di gravame) ed i relativi atti presupposti nonché il bando e il disciplinare di gara per "Progettazione esecutiva e esecuzione lavori di realizzazione delle opere di protezione dalle valanghe dei bacini valanghivi denominati comunemente della Valnera - 1° lotto - Valanga Valdonier in comune di Gressoney Saint Jean", in relazione ai punti III.3 lett. B) e IV.5 lett. B), ove vengono prescritte le modalità alternative di dimostrazione del possesso del requisito del sistema di qualità aziendale.

2. A sostegno del ricorso ha dedotto in punto di fatto:

A) di avere partecipato alla procedura aperta indetta dalla Regione Valle D'Aosta, avente ad oggetto la Progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere di protezione dalle valanghe dei bacini valanghivi denominati comunemente della Valnera - 1° lotto - Valanga

Valdonier in comune di Gressoney Saint Jean, avvalendosi, ex art. 49 D.lgs. 163/2006, dei requisiti di ordine speciale posseduti dall'impresa ausiliaria Trivel SUD di Talarico Antonio, con riferimento alla qualificazione nella categoria e classifica da questa posseduta e richiesta dalla legge di gara.

B) Con particolare riferimento al sistema di qualità aziendale il disciplinare prevedeva che il possesso dello stesso, oltre che mediante indicazione sull'attestato SOA, avrebbe potuto essere dimostrato con "le modalità indicate nel punto III lett. B del presente disciplinare".

Tale disposizione di gara prevedeva, quale modalità alternativa, la produzione di "copia autentica del certificato di qualità accompagnato da una dichiarazione della SOA che attesti che il certificato (in corso di validità alla scadenza del termine di presentazione delle offerte) è stato rilasciato da un organismo accreditato.

C) Il Consorzio ricorrente provvedeva a produrre nei termini nella busta A) contenente la "Documentazione" in relazione ai requisiti dell'impresa ausiliaria Trivel Sud di Talarico Antonio il relativo attestato SOA n. 8306/07/00 in corso di validità, recante altresì l'indicazione del possesso del sistema di qualità aziendale fino al 30/12/2010, nonché copia del nuovo certificato di qualità rilasciato il 9/12/2010 all'impresa ausiliaria Trivel Sud, in corso di validità ed avente scadenza al 30/12/2013, senza tuttavia potere produrre la richiesta dichiarazione della SOA in ordine al rilascio dello stesso da parte di organismo accreditato, stante il rifiuto della SOA di rilasciare tale dichiarazione.

D) Alla seduta del 28 marzo 2011 la commissione procedeva all'apertura dei plichi nonché all'esame della documentazione contenuta nelle buste A).

E) In esito a tali operazioni il Consorzio ricorrente, non presente a mezzo di un proprio rappresentante, veniva escluso per irregolarità della documentazione amministrativa presentata, ricevendo comunicazione dell'esclusione con la nota prot. 7622/OP del 29 marzo 2011 oggetto di impugnazione, con la quale si rappresentava che "la certificazione di qualità aziendale attestato dalla SOA dell'impresa ausiliaria Trivel Sud di Talarico Antonio è scaduta il 30/12/2010 e l'impresa non ha presentato in alternativa come richiesto dal disciplinare di gara, copia autentica del certificato di qualità accompagnato da una dichiarazione della SOA attestante che il suddetto certificato ..è stato rilasciato da un organismo accreditato..".

F) Nelle more dell'esclusione peraltro il consorzio ricorrente aveva comunicato alla stazione appaltante che alla data di scadenza per la presentazione delle offerte (22 marzo 2011) era già stato stipulato contratto tra l'impresa ausiliaria e la SOA per l'aggiornamento del proprio attestato e che il certificato di qualità indicato nell'attestato SOA non aveva comunque subito nessuna interruzione della validità dal momento del rilascio originario.

G) In data 5 aprile 2011 la SOA Attesta rilasciava infine all'impresa ausiliaria nuovo attestato 9803/07/00 riportante l'indicazione della nuova scadenza della certificazione di qualità posseduta.

3. Ciò posto in punto di fatto, avendo la stazione appaltante confermato l'esclusione a seguito della ricezione della comunicazione ai sensi dell'art. 243 bis Dlgs. 163/06, parte ricorrente ha formulato le seguenti censure avverso gli atti in epigrafe indicati, articolate in tre motivi di ricorso:

1) Violazione di legge, con riferimento agli artt. 1,6,18 comma 2 e 3 L. 241/90 e all'art. 97 Cost.. Violazione di legge con riferimento alla L. n. 445/2000 e all'art. 2719 c.c.. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria. Violazione del principio di ragionevolezza, proporzionalità e non aggravamento del procedimento di massima partecipazione del concorrenti. Illegittimità del punto III lett. b) e IV lett. B) del disciplinare di gara per eccesso di potere nelle forme della violazione del principio di non aggravamento e violazione dell'art. 97 Cost..

La stazione appaltante aveva richiesto per la dimostrazione del requisito del possesso di qualità aziendale in corso di validità unicamente la menzione dello stesso sull'attestato di qualificazione, ovvero la produzione del certificato di qualità autentico corredato di dichiarazione della SOA stessa, attestante la provenienza del certificato da un organismo accreditato; pertanto l'interesse della P.A. sotteso alla richiesta sembrerebbe essere quello della genuinità della documentazione comprovante i requisiti che, provenendo da un ente accreditato, assicurerebbe la correttezza della procedura di rilascio e le validità dei contenuti riportati sulla certificazione.

Tale accertamento ben poteva invero essere compiuto dalla stessa stazione appaltante in quanto l'elenco degli organismi accreditati è pubblicato, per

espressa disposizione dell'AVCP (determinazione n. 12/2004), sul sito dell'Autorità attraverso l'osservatorio dei Lavori Pubblici.

2) Violazione di legge, con riferimento all'art. 46 del D.Lgs. 163/2006. Violazione del principio di soccorso. Violazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

Parte ricorrente aveva presentato in sede di offerta sia l'attestato SOA dell'impresa ausiliaria Trivel Sud, ancorchè non aggiornato, sia il certificato di qualità rinnovato, comunicando poi in un secondo momento alla stazione appaltante l'esistenza del contratto sottoscritto in data 20/01/2011 con la SOA per l'aggiornamento dell'attestazione.

Tale documentazione nella prospettiva di parte ricorrente era idonea a comprovare il possesso del requisito richiesto; pertanto l'eventuale assenza della dichiarazione della SOA in merito alla circostanza che il certificato di qualità era stato emesso da un ente accreditato ben poteva essere superata mediante integrazione documentale, ex art. 46 D.lgs. 163/06.

3) Violazione di legge sotto altro profilo con riferimento all'art. 1 L. 241/90 e art. 97 Cost. Violazione della lex specialis di gara con riferimento ai punti III. 3 lett. B) e IV.5 lett. B) del disciplinare . Eccesso di potere. Contraddittorietà.

La lettera del disciplinare al punto III. lett. B) indica quali documenti devono essere presentati dal concorrente, ma non prevede, in caso di loro mancanza o irregolarità, la sanzione dell'esclusione per cui deve applicarsi quell'orientamento giurisprudenziale in forza del quale in presenza di

clausole della legge di gara equivoche e contraddittorie, deve darsi alle stesse l'interpretazione che garantisca la massima partecipazione.

4. Con decreto cautelare presidenziale n. 12 del 5 maggio 2011 in considerazione dell'estrema urgenza della sospensione della disposta esclusione della ricorrente questo Tar ha disposto l'ammissione con riserva della medesima ricorrente alla procedura concorsuale de qua

5. Si è costituita l'Amministrazione regionale resistente, contestando la fondatezza del ricorso, deducendo di avere fatto corretta applicazione, nell'escludere la ricorrente, del disciplinare di gara nel quale si richiedeva al punto IV.5 lett.B la produzione dell'attestazione SOA recante – pena l'esclusione per le imprese che partecipano alla gara per classifiche superiori alla II - l'indicazione del possesso, da parte dell'impresa del sistema di qualità aziendale ( in corso di validità alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte – 22 marzo 2011) di cui all'art. 4 del D.P.R. 34/2000, ovvero in alternativa una dichiarazione sostitutiva della predetta attestazione SOA, ovvero una delle modalità indicate al punto III. 3 lett. B) del disciplinare (che a sua volta prevedeva la possibilità della prova del possesso del requisito di qualità aziendale mediante copia autentica del certificato di qualità accompagnato da una dichiarazione della società di attestazione che attesti che il certificato - in corso di validità alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte- è stato rilasciato da un organismo accreditato).

5.1 In conseguenza di ciò, secondo la resistente, avendo la ricorrente prodotto, quanto al possesso del sistema di qualità aziendale da parte della

TRIVEL SUD, unicamente un'attestazione SOA scaduta ed una certificazione di qualità priva dell'attestazione della SOA circa la provenienza della stessa da soggetto accreditato, del tutto legittimamente l'Amministrazione ne aveva disposto l'esclusione dalla procedura di gara.

5.2 L'Amministrazione ha altresì dedotto che le clausole del disciplinare di gara sono conformi alla previsione dell'art. 4 del D.P.R. 34/00 secondo cui il possesso del sistema di qualità aziendale rilasciato da soggetti accreditati è attestato dalla SOA.

6. Con ordinanza sospensiva n. 13 del 11 maggio 2011 il Collegio, confermando il decreto cautelare presidenziale, ha disposto l'ammissione con riserva della ricorrente, secondo le modalità già indicate nel medesimo decreto presidenziale.

7. Parte ricorrente e l'Amministrazione resistente hanno prodotto memoria difensiva – rispettivamente in data 17 e 21 giugno 2011 – insistendo nei rispettivi assunti.

8. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'udienza pubblica del 13 luglio 2011.

9. Il ricorso è fondato in relazione ai primi due motivi di ricorso, alla stregua di quanto di seguito precisato.

9.1 La stazione appaltante ha infatti escluso l'odierna ricorrente in base ad una rigida applicazione delle disposizioni del disciplinare, non ritenendo sufficiente, quanto alla prova del possesso di requisito di qualità aziendale della Trivel SUD di Talarico Antonio di cui la ricorrente si era avvalsa, il certificato di qualità aziendale in corso di validità ed avente scadenza al

30/12/2013, prodotto nei termini dalla ricorrente, sulla base del rilievo che lo stesso era privo dell'attestazione della SOA circa la sua provenienza da un organismo accreditato.

9.2 L'Amministrazione deduce che le regole del disciplinare a loro volta non erano che l'applicazione del disposto dell'art. 4 del D.P.R. n. 34 del 2000.

9.3 Il collegio ritiene aderendo all'orientamento espresso da una recente pronuncia che "l'art. 4 comma 3, d.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, secondo cui il possesso della certificazione di qualità aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale è attestato dagli Organismi di attestazione (SOA), non deve essere letto in chiave eccessivamente formalistica, potendo l'impresa partecipante, oggettivamente impedita dal provare l'esistenza del certificato di qualità dalla pendenza della procedura di aggiornamento dell'attestazione, provare l'esistenza della qualificazione con mezzi idonei che garantiscano un soddisfacente grado di certezza (T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 13 gennaio 2011, n. 10).

In termini analoghi si è espressa altra recentissima pronuncia del Tar Trentino Alto Adige, Trento, Sez. I, 22 marzo 2011 n. 78 nella quale si è evidenziato in un caso analogo, a fronte della argomentazioni dell'Amministrazione secondo cui il possesso della certificazione UNI EN ISO 9000 in corso di validità dovrebbe essere provato esclusivamente attraverso l'attestazione SOA, restando precluso – secondo costante giurisprudenza - il ricorso a forme alternative di dimostrazione del

suddetto requisito che “detto ordine d'idee non meriti di essere condiviso e che dunque il provvedimento di esclusione sia stato fondato sull'esistenza di un vizio di carattere formale, attinente alla sola documentazione di un requisito che già constava essere posseduto dall'istante, come debitamente documentato nel corso della gara.

Al riguardo, si precisa che lo scopo della normativa sulla qualificazione delle imprese dettata dagli artt. 40 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 e 15 e 15-bis del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, non è tanto quello che alle gare partecipino soggetti in possesso di abilitazioni puramente formali, ma che possano dimostrare l'esistenza dei prescritti requisiti sostanziali, che li rendano realmente affidabili nei confronti della stazione appaltante...

Ora, il sistema di attestazione SOA, come configurato dall'art. 40, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 è un sistema soggettivamente complesso, in cui partecipano l'ente certificatore di qualità UNI EN ISO 9000 e l'organismo di attestazione SOA.

Nella specie, l'esclusione dalla gara di appalto è stata disposta nei confronti della ricorrente per un supposto vizio attinente alla documentazione del certificato aziendale UNI EN ISO 9001:2008, che si è dimostrato a posteriori essere effettivamente posseduto ed in corso di validità.

Invero, l'interessata si era attivata tempestivamente per il rinnovo della certificazione presso il soggetto certificatore DNV Italia: infatti, è stato comprovato dalla ricorrente l'esito positivo dell'attività di verifica di persistenza del requisito di qualificazione, in quanto prima della scadenza

in data 26.10.2009 del certificato ISO, ne era stato richiesto il rinnovo e si era già svolto positivamente l'audit, del quale esito la ricorrente aveva fornito attendibile prova all'Amministrazione (vedasi doc. n. 11 proveniente dalla SOA Nord Alpi).

D'altronde, il nuovo certificato ISO è stato rilasciato il 12.1.2010, cioè in data posteriore alla scadenza prevista dal bando per la presentazione delle domande (17.12.2009) per motivi esclusivamente legati ai tempi tecnici di rilascio e, tuttavia, esso copriva anche il periodo anteriore: nonostante ciò, la stazione appaltante, dopo aver acquisito il nuovo certificato, ha disposto l'esclusione della ricorrente, obliterando in toto l'efficacia retroattiva dell'attestazione.

Il requisito sostanziale, dunque, sussisteva e la dichiarazione non poteva considerarsi mendace.

D'altra parte, la disposta esclusione risulta ingiustamente penalizzante per la ricorrente che aveva richiesto tempestivamente il rinnovo del certificato ISO in scadenza, né essa è funzionale all'interesse dell'Amministrazione a garantire la più ampia partecipazione all'indetta gara e non risponde neppure al comune canone di ragionevolezza, che deve in ogni caso orientare l'interprete".

9.4 Già questo T.A.R. ha peraltro ritenuto, sia pure incidenter tantum che "è illogica e si pone in contrasto con le norme che disciplinano la gara di appalto, e in particolare con l'art. 4, d.P.R. n. 34 del 2000, l'esclusione della società ricorrente che, pur avendo dimostrato il possesso della certificazione di qualità EN ISO 9001:2000, sia stata estromessa dalla gara

di appalto per il solo fatto che l'attestazione Soa non menzionava il possesso della predetta "certificazione", ovvero della "dichiarazione" di qualità. Come emerge in particolare dall' art. 2 lett. i) e l) e dall'ultimo comma dell'art. 4, d.P.R. n. 34 del 2000, il possesso di un sistema di qualità aziendale non è accertato ed attestato dalle Soa, bensì dagli appositi organismi di certificazione accreditati ai sensi delle norme europee, sicché l'attestato Soa si limita a riportare la presenza della certificazione di qualità rilasciata dall'organismo competente. L'esibizione di detta certificazione non può non avere una valenza probatoria superiore al mero richiamo contenuto nell'attestato Soa” (T.A.R. Valle d'Aosta Aosta, 20 dicembre 2004 , n. 170).

9.5 Alla stregua di tali rilievi e della differenziazione fra requisiti di qualità aziendale (inerenti alla certificazione di qualità del processo produttivo e volti a garantire un determinato livello di esecuzione dell'intero rapporto contrattuale - attestati da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 4500 e rispetto ai quali l'attestazione SOA è limitata alla semplice provenienza di quel certificato da soggetto accreditato- e dell'attestazione di qualificazione (SOA), che costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici, può ritenersi che l'attestazione SOA circa la provenienza del certificato di qualità aziendale da parte di un soggetto accreditato, in quanto non riferita al profilo sostanziale del possesso dei requisiti di qualità aziendale –

direttamente accertati dal soggetto accreditato –sia un requisito esterno e puramente formale.

9.6 Pertanto l'Amministrazione doveva ricorrere, in presenza come nella specie, di una tempestiva produzione del certificato di qualità aziendale in corso di validità (requisito sostanziale) alla richiesta di chiarimenti e all'eventuale regolarizzazione documentale di cui all'art. 46 del d.l. d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, al fine di accertare le motivazioni della mancata produzione dell'attestazione SOA circa la provenienza del certificato da soggetto accreditato (requisito puramente formale) e di consentire allorché fosse accertato, come comprovato in questa sede, che la stessa dipendeva dalla pendenza della procedura di rinnovo del contratto con la SOA, la produzione successiva dell'attestazione SOA.

9.7 Come ritenuto infatti dalla giurisprudenza “in sede di applicazione dell'art. 46, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163 (in base al quale, nei limiti previsti dagli artt. da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati), che ha il delicato compito di contemperare i principi talvolta in antitesi come quello del favor participationis e quello della par condicio fra i concorrenti, il punto di equilibrio deve essere trovato nella distinzione fra il concetto di regolarizzazione (sempre possibile) e quello di integrazione documentale (non ammissibile, costituendo un'attività che si risolverebbe in una lesione della parità di trattamento fra i partecipanti (T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 09 ottobre 2009 , n. 1537).

9.8 A tal riguardo deve ritenersi che laddove la documentazione - come nella specie afferisca ad un presupposto formale – ed il requisito sostanziale sia provato al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte - si verta in tema di regolarizzazione e non di integrazione documentale, con la conseguenza che non appare ravvisabile la violazione della par condicio dei partecipanti.

9.9 Il principio della integrazione documentale è anzitutto sancito in via generale dall'art. 6 comma 1 lettera b) della L. n. 241 del 1990. L'art. 46 costituisce inoltre attuazione della corrispondente disposizione contenuta nella Direttiva 2004/18/CE.

La ratio va ricercata nella esigenza di assicurare la massima partecipazione alle gare di appalto, evitando che l'esito delle stesse possa essere alterato da carenze di ordine meramente formale nella documentazione comprovante il possesso dei requisiti dei partecipanti.

Il legislatore del Codice, non ha affatto inteso assegnare alle amministrazioni aggiudicatrici una facoltà, bensì ha elevato a principio generale un modo di procedere, volto a far prevalere, entro certi limiti, la sostanza sulla forma.

In tale ottica l'art. 46 del Codice dei Contratti, è espressione, nel settore degli appalti pubblici, dei principi che sovrintendono l'istruttoria procedimentale, consacrati nell'art. 6 della L. 241 del 1990.

La disposizione deve essere intesa nel senso che l'Amministrazione deve disporre la regolarizzazione quando gli atti, tempestivamente depositati, contengano elementi che possano costituire un indizio e rendano, come è

palese nel caso oggetto della presente vicenda controversa, ragionevole ritenere sussistenti i requisiti di partecipazione.

“Quindi, quando il documento è già stato presentato in sede di gara, anche se parzialmente, è consentita la sua regolarizzazione se, come nel caso di specie, la violazione è squisitamente formale ed il rimedio, in concreto, non altera la par condicio tra i concorrenti.

Tale impostazione, discende direttamente dalla applicazione di due principi tradizionalmente fissati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia: quello di proporzionalità e quello del dovere dell'Amministrazione di ascoltare i privati prima di assumere decisioni.

E' fuor di dubbio che l'esclusione dalla gara per dubbi in ordine alla effettiva sussistenza di un requisito in capo ad un partecipante, determina un forte scostamento del provvedimento amministrativo rispetto allo scopo della fase di qualificazione alla gara pubblica. Quando la ditta partecipante incorre in un errore nell'allegazione di un certificato o, in ogni caso, quando il contenuto di un documento non soddisfa appieno le necessità istruttorie dell'Amministrazione, il principio generale è che questi aspetti devono essere oggetto di chiarimenti ed integrazioni. Ciò in quanto quell'operatore economico potrebbe risultare in concreto il migliore contraente per soddisfare le necessità per cui è stata bandita la gara.

La combinazione del principio di proporzionalità con quello del dovere di introdurre nel processo decisionale pubblico le manifestazioni di interesse dei privati, determinano che l'esclusione dalla gara per motivi di carattere

squisitamente formale deve costituire eccezione e non regola. Essa deve essere disposta solo quando appare chiaro che consentire al concorrente utili chiarimenti ai fini di un più completo accertamento dei fatti da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, determinerebbe una lesione della par condicio tra i concorrenti (Tar Sardegna sent. n. 01537 del 09/10/2009 cit.).

10. In considerazione di tali rilievi devono considerarsi illegittime le impugnate disposizioni del disciplinare di gara laddove non prevedono la possibilità - nelle more della procedura di rinnovo del contratto con la società di attestazione - di provare anche con la produzione del certificato di qualità aziendale il possesso dei relativi requisiti, salva la successiva acquisizione dell'attestazione SOA in sede di regolarizzazione ex art. 46 d.lg. 12 aprile 2006 n. 163.

11. Ne consegue l'illegittimità dell'esclusione della ricorrente.

12. Il ricorso va quindi accolto con assorbimento degli ulteriori motivi.

13. Sussistono eccezionali e gravi ragioni, in considerazione della sussistenza di pronunce giurisprudenziali di segno contrario, per la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta (Sezione Unica)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.  
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2011  
con l'intervento dei magistrati:

Santo Balba, Presidente

Diana Caminiti, Referendario, Estensore

Diego Spampinato, Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)